

Spettabili
Ministero della Salute
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Piemonte, Sardegna,
Toscana e Veneto
tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*
nonché p.c.
le altre Regioni evocate in giudizio
l'Avvocatura Generale dello Stato

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI DELLA DOMANDA DI
MISURE CAUTELARI COLLEGIALI E MONOCRATICHE TRAMITE
PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (COME
DISPOSTO DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE IIIQUATER
DEL T.A.R. LAZIO - ROMA IN DATA 8 GIUGNO 2023 N. 2892) NELL'AMBITO DEL
RICORSO (CON MOTIVI AGGIUNTI) NRG 13375/2022 PENDENTE INNANZI AL
T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III QUATER

* * *

La **Biohit Healthcare s.r.l.** (C.F. 08192350968), con sede in 20139 Milano, Via Carlo Boncompagni 3, in persona del Dott. Franco Aiolfi (C.F. LFAFNC47C01F205D), e del Prof. Osmo Antero Suovaniemi (SVNSNT43M02Z109J), nelle loro rispettive qualità di Presidente e Consigliere del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Maria Beatrice Zammit, Maria Dominique Feola e Mariapaola Locco;

Premesso

- che con ricorso giurisdizionale notificato l'11 novembre 2022, e depositato in pari data, ha impugnato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, nonché tutti gli atti e provvedimenti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto “*Adozione delle linee guida*

propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e le intese ad esso propedeutiche;

- che, successivamente, ha proposto ulteriori ricorsi per motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali e provinciali aventi per oggetto le richieste di pagamento, pervenute dalle Regioni e dalla Province autonome, delle somme pretese a titolo di payback;

- che, con ordinanza presidenziale 8 giugno 2023 n. 2899, il TAR Lazio – Sezione III quater ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

- Che, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, il TAR ha disposto che *“la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:*

1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimate;

3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;

4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- *le Amministrazioni resistenti hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale*

- *previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

- *le Amministrazioni resistenti:*

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data

dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”

- che, nella predetta ordinanza, si precisa che “la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;”

Premesso altresì

- che, con istanza notificata il 17 luglio 2023 e depositata in pari data, **Biohit Healthcare s.r.l.** ha chiesto al TAR Lazio di disporre la sospensione, sia in via di urgenza e monocratica ex art. 56 c.p.a. sia in via cautelare e collegiale ex art. 55 c.p.a., di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti;

Tutto ciò premesso

la scrivente **Biohit Healthcare s.r.l.**, come sopra rappresentata e difesa, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale di cui in premessa

chiede

che le Autorità indicate in epigrafe, ciascuna per la parte di propria competenza:

(i) provvedano a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo all'istanza cautelare dianzi richiamata (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza medesima e sopra riportate;

(ii) rilascino all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, si allegano alla presente istanza l'istanza cautelare citata in premessa, nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater in data 8 giugno 2023 n. 2892.

Milano- Roma, 18 luglio 2023

Avv. M. Beatrice Zammit

Avv. Mariapaola Locco

Avv. M. Dominique Feola